



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *quinquies* cpc nelle cause civili di I Grado riunite ed iscritte ai nn. R.G. **14190-14413-14511-14607/2022**, promosse da:

Parte_1 in proprio e quale mandataria dell' *Parte_2*
[...], *Controparte_1* *Controparte_2* *CP_3*
[...], *Controparte_4*, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. [...]
CP_5 rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, presso il cui studio in Roma, al Viale Bruno Buozzi n. 51 ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti

Controparte_1 in persona del procuratore Avv. *Controparte_6*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Calosi, presso il cui studio in Firenze, Via Giorgio La Pira 21 ha eletto domicilio, come da procura alle liti in atti

Controparte_7 in persona del legale rapp.te p.t. Amministratore Delegato e Direttore Generale Rag. *Controparte_8* e " *CP_3* ", in persona del legale rapp.te p.t. Rag. *Controparte_8* entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Gaviraghi ed Elena Spinelli, presso le cui PEC *Email_1* e *Email_2* hanno eletto domicilio virtuale, come da procura alle liti in atti

Controparte_4 in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott. *Parte_3* rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Olivieri, Giovanni Scalvi ed Elisa Burlamacchi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Firenze, Via degli Artisti 20, come da procura alle liti in atti

contro

Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione al D.I. n. 3773/2022 del Tribunale di Firenze

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE

Parte_1

“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza eccezione e ragione disattesa, per le ragioni ed i titoli in precedenza illustrati; in via pregiudiziale: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, quanto meno in parte qua, per incompetenza del Giudice ordinario in quanto la controversia sui canoni di concessione compete ad un Collegio arbitrale; nel merito: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa, in ordine alla inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e per inesigibilità, per effetto della pandemia innescata dal coronavirus, delle prestazioni dell'ATI Giunti come disciplinate dalla convenzione di concessione e comunque per l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione; in via subordinata: accertare e dichiarare che gli eventi imprevedibili e straordinari indicati in narrativa e dovuti alla pandemia comportano a carico del concedente l'obbligo di rinegoziare in buona fede le condizioni di affidamento del servizio, senza che lo stesso possa pretendere sic et simpliciter il pagamento dei corrispettivi previsti dagli originari atti di concessione; in ogni caso: condannare il [...]”

Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, per abuso di diritto all'importo nella misura che sarà determinata dal Giudice. Con vittoria di spese e competenze di lite ai sensi del D.M. 55/2014, rimborso forfettario, spese generali ed accessori di legge sulle somme imponibili”.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE NEXI PAYMENTS S.P.A.: *“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa riunione del presente giudizio con le cause di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo proposte e proponende dalle altre parti raggiunte dall'ingiunzione, in via preliminare (i) dichiarare la propria incompetenza in ragione di valida clausola compromissoria e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto; in via ancora preliminare (ii) accertare e dichiarare che CP_1*

Controparte_1 non ha legittimazione passiva e comunque non è titolare della posizione soggettiva, ovvero della obbligazione azionata dal Controparte_9 [...] in quanto semplice mandante dell' Controparte_10 e come tale priva della titolarità e della gestione del rapporto tra l'^{Cont} e l'Amministrazione istante e pertanto revocare il decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 dichiarando che questa non è debitrice del [...] Controparte_9 né in proprio né in solido con l' Controparte_10 né con la mandataria né con le altre mandanti; in subordine nel merito (iii) accertare e dichiarare che Controparte_1 non è debitrice ad alcun titolo e per nessun importo nei confronti del Controparte_9 e per tale effetto revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto rigettando ogni diversa avversaria domanda e pretesa del Controparte_9 in ulteriore subordine (iv) accertare che il credito ingiunto non è determinato esattamente nell'ammontare e che in parte era stato pagato da [...] CP_10 antecedentemente al deposito del ricorso e per tale effetto revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto; (v) accertare e dichiarare che il credito non è dovuto nella misura azionata e che il concessionario Controparte_10 e quindi le imprese associate nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ritenute responsabili in solido, ha diritto alla revisione del piano economico-finanziario della concessione e comunque alla riduzione della propria prestazione, pertanto revocare il decreto ingiuntivo accertando che il credito del Controparte_9 Parte_4 non è dovuto né esigibile nella misura azionata. (vi) Condannare Controparte_11 per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Con vittoria di spese e onorari.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE OPERA LABORATORI FIORENTINI SOCIETÀ PER AZIONI E “ CP_3 : “*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, In Via Pregiudiziale: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo, o per la diversa somma accertata, per difetto di giurisdizione / incompetenza del giudice ordinario, in virtù della sussistenza di clausola compromissoria relativamente ai canoni di concessione. Ancora in via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda per l'indebita parcellizzazione del credito da parte del CP_9 . Sempre in via preliminare: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 e di CP_3 [...] società opponenti. Nel Merito: accertare e dichiarare che Controparte_2 [...] e CP_3 attrici opponenti, nulla devono, o comunque non devono nella misura ingiunta, al Controparte_9 per tutti o parte dei motivi sopra*

esposti, e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo qui opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Sempre nel merito: ed in via subordinata annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo qui opposto, per i motivi esposti in narrativa, in ordine alla inesigibilità, per effetto della pandemia innescata dal coronavirus, delle prestazioni dell'ATI Giunti come disciplinate dalla convenzione di concessione e comunque per l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione. Sempre nel merito: ed in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che gli eventi imprevedibili e straordinari indicati in narrativa e dovuti alla pandemia comportano a carico del concedente l'obbligo di rinegoziare in buona fede le condizioni di affidamento del servizio, senza che lo stesso possa pretendere sic et simpliciter il pagamento dei corrispettivi previsti dagli originari atti di concessione. Con vittoria di spese e compensi a carico della parte ingiungente. Con espressa riserva di eccezioni, deduzioni e produzioni documentali, nonché di formulazione di istanze istruttorie”.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE

Controparte_4

[...] “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa e istanza, sia di merito che istruttoria, per tutte le ragioni esposte in narrativa: 1. in via preliminare: (a) disporre gli opportuni provvedimenti per la riunione del presente giudizio ai sensi dell'art. 273 o dell'art. 274 c.p.c. al giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, instaurato da Controparte_10 avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo opposto; (b) autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa di [...] CP_10 CP_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 per sentire accogliere anche nei loro confronti le domande di cui al successivi punti 2 e 3 ; 2. sempre in via preliminare : (a) dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze a conoscere delle pretese azionate in monitorio dal Controparte_9 per essere la controversia devoluta in arbitrato, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto; (b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva del rapporto in capo a [...] Controparte_4 nonché l'assenza di una sua responsabilità solidale con Controparte_10 e/o Controparte_1 e/o Controparte_2 e/o CP_3 nei confronti del Controparte_9 e per l'effetto revocare e/o caducare e/o dichiarare nullo e/o annullare o comunque far venir meno il decreto ingiuntivo opposto, rigettando tutte le domande avversarie e mandando la conchiudente Controparte_4 esente da ogni e qualsivoglia pretesa del Controparte_9 3. in

subordine nel merito, in accoglimento della presente opposizione, per tutte le ragioni esposte in narrativa: (a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_4 al Controparte_9 e, per l'effetto, revocare e/o caducare e/o dichiarare nullo e/o annullare o comunque far venir meno il decreto ingiuntivo opposto, rigettando tutte le domande avversarie e mandando la conchiudente Controparte_4 esente da ogni e qualsivoglia pretesa del Controparte_9 (b) in subordine, accertare e dichiarare che Controparte_4 ha diritto ad essere tenuta integralmente indenne e manlevata, da parte di Controparte_10 e/o da parte delle altre mandanti eventualmente responsabili per le attività oggetto di contestazione da parte del Controparte_9 da ogni e qualsivoglia pretesa del [...] Controparte_9 e per l'effetto condanna Controparte_12 e/o le altre mandanti eventualmente responsabili a tenere Controparte_4 indenne e manlevata da ogni e qualsivoglia pretesa del Controparte_9 che dovesse essere in denegata ipotesi accertata nel presente giudizio, nonché a rifondere a [...] Controparte_4 qualsiasi importo che quest'ultima dovesse a qualsivoglia titolo e ragione versare al Controparte_9 e/o ad altri membri dell' CP_10 (c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che Controparte_4 in ogni caso non potrà essere tenuta a pagare un importo superiore all'1% di quanto fosse in denegata ipotesi riconosciuto al Controparte_9 a fronte dei titoli azionati in monitorio, fermo restando che ciascun altro partecipante all'ATI Giunti dovrà essere tenuto, in tale denegata e subordinata evenienza, al pagamento in proprio in via esclusiva della quota dei costi ed oneri di cui si discute ad esso pertinente in ragione degli accordi in essere tra i partecipanti all' CP_10 di cui in narrativa. Senza accettazione o inversione dell'altrui onere probatorio. Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, formulare istanze istruttorie, modificare le prese conclusioni, formulare ogni consentita nuova domanda”.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l’On. Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) accertare e dichiarare la competenza dell’On.le Tribunale adito, con conseguente reiezione dell’avversa eccezione e con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’eccezione di incompetenza, disporre la devoluzione della causa al collegio arbitrale per la sola parte relativa al credito derivante dal mancato pagamento dei canoni di concessione e accertare e dichiarare l’esistenza del credito dell’Amministrazione per la restante parte, con rigetto di tutte

le eccezioni avversarie; b) nel merito confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con reiezione di tutte le eccezioni e pretese formulate da controparte, perché inammissibili e infondate; c) in ogni caso rigettare l'avversa opposizione perché infondata; d) con vittoria di spese e di onorari. Spese vinte”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i rispettivi atti di citazione ritualmente notificati, **Parte_1** (nel prosieguo **CP_10** in proprio e quale mandataria dell'omonima A.T.I., **Controparte_1** (nel prosieguo **CP_1**, **Controparte_4** (nel prosieguo **CP_4**), [...]
Controparte_2 (nel prosieguo **CP_2** e **CP_3** (nel prosieguo **CP_3**), costituite in **CP_10** (nel prosieguo ATI o **CP_10**, hanno proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3773/2022 del Tribunale di Firenze, con cui è stato ordinato loro il pagamento immediato, in solido ed in favore del [...]
Controparte_9 (di seguito anche “**Controparte_9**”), dell'importo di € 3.778.449,69 a titolo di canoni di concessione e quote di incassi derivanti dai servizi di biglietteria, rimborsi, ingressi **Parte_5**, royalties in forza di concessioni, convenzioni accessorie e successive proroghe con decorrenza dal 1998, oltre interessi e spese di lite, deducendo:

- l'incompetenza dell'intestato Tribunale in virtù della clausola compromissoria contenuta nella convenzione stipulata in data 13.02.1998, la quale prevede il deferimento ad un collegio arbitrale di qualsiasi controversia relativa ai canoni della prima concessione a favore dell' **CP_10**
- l'indeterminatezza degli importi richiesti, atteso che il prospetto riepilogativo delle voci di credito riportato alla pagina 4 del ricorso monitorio si limita ad indicare talune somme senza chiarirne le causali;
- l'avvenuta frammentazione del credito, attesa la richiesta parcellizzata di importi a titolo di canoni e percentuali sugli incassi nonostante le concessioni per cui è causa abbiano ad oggetto la gestione unitaria di otto musei del polo fiorentino;
- la violazione dell'obbligo di riequilibrio economico-finanziario della concessione, in quanto la **Controparte_9** ha reiterato la richiesta degli importi previsti dalla concessione senza tener conto delle plurime istanze di rinegoziazione delle condizioni economiche provenienti dall' **CP_10** per il contenimento delle conseguenze pregiudizievoli delle chiusure e della riduzione degli incassi dovute all'epidemia da COVID -19;

- il difetto di legittimazione passiva quanto alle mandanti e l'abuso del diritto da parte della **Controparte_9** per aver notificato il decreto ingiuntivo a ciascuna componente dell' **CP_10** nonostante, da un lato, la natura verticale dell' **Parte_2** - di talché ogni membro è responsabile limitatamente alle obbligazioni derivanti dal proprio apporto – e, dall'altro, l'operatività del principio secondo cui solo la mandataria dispone di legittimazione sostanziale e processuale.

Tanto premesso e dato atto dell'avvenuto pagamento ad opera di **CP_10** della somma portata dal **Par** l'unico fine di evitare l'esecuzione forzata e senza alcun riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria della parte opposta, le opposenti hanno chiesto l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo: in via pregiudiziale per incompetenza del Giudice ordinario; nel merito, per l'indeterminatezza della domanda, per l'inesigibilità - a causa della situazione di difficoltà economica innescata dalla pandemia da Coronavirus - delle prestazioni dell' **CP_10** come disciplinate dalle concessioni, e per difetto di legittimazione passiva e / o di titolarità del rapporto controverso quanto alle mandanti dell' **Parte_2** . Con vittoria delle spese di lite e, quanto a **CP_1** con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.

Si è regolarmente costituito nei giudizi promossi nei suoi confronti il **Controparte_9** [...] (nel prosieguo **CP_9**), contestando in fatto e in diritto le deduzioni delle controparti e allegando:

- di aver concesso all' **CP_10** con atto sottoscritto in data 13.02.1998, l'esercizio del servizio di cui al punto a) dell'art. 4 della L. 14 gennaio 1993, n. 4 *“servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi o altro materiale informativo”*;
- di aver affidato all' **CP_10** con la successiva concessione del 26.06.1998, la gestione dei servizi di biglietteria, prenotazione / prevendita dei biglietti e guardaroba presso le strutture museali indicate all'art. 6 della medesima concessione, tra cui la **Controparte_9**
- che la prima e la seconda concessione del 13.02.1998 e del 26.06.1998 venivano, nel tempo, modificate, integrate e prorogate e, in forza di esse, l' **CP_10** corrispondeva i canoni di concessione, in misura in parte fissa e in parte variabile come da accordi, e le quote degli incassi derivanti dai servizi gestiti;
- di aver richiesto alla concessionaria, nel periodo intercorrente tra gennaio 2020 e agosto 2022, il

pagamento delle rate relative al canone di concessione e delle percentuali sugli incassi, ovvero segnatamente: le rate del secondo semestre 2019 relative ai servizi di prenotazione per l'esercizio 2019, del primo semestre 2020 relative al canone di concessione; del secondo semestre 2020 relative al canone di concessione; il versamento dei residui ancora dovuti alla data del 31/12/2020, oltre interessi; le rate del primo semestre 2021, del secondo semestre 2021, del primo semestre 2022 relative al canone di concessione;

- che l'*CP_10* non aveva risposto a tali richieste, continuando tuttavia a inviare i rendiconti dell'attività svolta ai fini del calcolo di percentuali, royalties e altri importi dovuti alla concedente;

- di aver comunicato, in data 23.02.2022, la rivalutazione degli importi relativi ai canoni fissi, espungendo quelli per i periodi di chiusura dovuti alla pandemia da COVID 19, e di aver accordato la proroga delle concessioni in considerazione dell'inattività forzata imposta dall'emergenza sanitaria;

- che l'A.T.I. risulta debitrice nei confronti del *Controparte_9* di un importo complessivo pari a € 3.778.449,69, in quanto, malgrado le molteplici diffide ad adempiere inviate dall'amministrazione, non ha effettuato i pagamenti dovuti;

- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze in virtù della citata clausola arbitrale, che si riferisce solo alla prima concessione e attiene esclusivamente ai canoni, mentre la somma richiesta è dovuta – per lo più – per la vendita dei biglietti, per prenotazioni, servizi Firenze card e per le royalties, di talché l'intera controversia appare da decidersi in maniera unitaria dal Giudice Ordinario, per ragioni di connessione ed economia processuale;

- l'infondatezza altresì dell'eccezione di frammentazione del credito in quanto la *Controparte_9* [...] al pari della *Controparte_13*, è ente dotato di autonomia speciale - scientifica, finanziaria, contabile, organizzativa e di bilancio – in forza del DM 23.12.2014 e del DPCM 169/2019, successivi alla stipula delle concessioni e delle correlate convenzioni;

- che le due concessioni prevedono il pagamento di un canone in misura fissa e di somme a titolo di percentuale sui biglietti venduti, sulle prenotazioni, sulla vendita del prodotto denominato "Firenze card" e per le royalties;

- che tali ultime voci del credito – che ne costituiscono, peraltro, la parte più rilevante - sono calcolate sull'attività effettivamente svolta e sugli introiti ottenuti dall'A.T.I., cosicché la mancata

corresponsione non è motivabile con la riconduzione alle conseguenze dell'emergenza pandemica;

- che le considerazioni in punto di rinegoziazione delle condizioni contrattuali potrebbero, al più, afferire al futuro dei rapporti tra concedente e CP_10 concessionaria;

- di essere creditrice della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell' [...] CP_10 e, quindi, sia nei confronti della mandataria, sia nei confronti delle mandanti per i servizi oggetto della concessione.

Tutto ciò esposto, il Controparte_9 ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la propria competenza o, in subordine, di devolvere la causa al collegio arbitrale per la sola parte relativa al credito derivante dal mancato pagamento dei canoni della prima concessione; nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.

Differita la prima udienza al 5.7.2023, il Giudice ha disposto la riunione al procedimento di più risalente iscrizione - n. R.G. 14190/2022 – di quelli aventi nn. R.G. 14607/2022 e 14511/2022 e, alla successiva udienza del 12.12.2023 anche di quello iscritto al n. R.G. 14413/2022.

Con Ordinanza del 13.1.2025, ritenute le cause riunite mature per la decisione sulla scorta dei documenti agli atti, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.9.2025, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale detti procedimenti sono stati tratti in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e 20 per il deposito di memorie di replica.

* * *

1. Sui procedimenti riuniti, la pretesa creditoria del CP_9 opposto e le concessioni a favore dell' CP_10

Oggetto dei procedimenti riuniti è l'opposizione al DI immediatamente esecutivo n. 3773/2022, emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso del Controparte_9 e del CP_14 [...] CP_9 per il pagamento dell'importo di € 3.778.449,69 oltre interessi, a titolo di canoni di concessione, quote di incassi e royalties, in forza delle due concessioni e relative convenzioni concluse con l'ATI Giunti nel 1998 - la n. 1 del 13/02/1998 ("Prima Concessione": doc. 1 del fascicolo monitorio) per il servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali, la realizzazione di cataloghi e altro materiale informativo, e la n. 4 del 26/6/1998 ("Seconda Concessione": doc. 3 del fascicolo di parte di CP_10 per il servizio di biglietteria e

guardaroba – oggetto, nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2008, di modifiche, rinnovi, proroghe mediante gli atti richiamati negli scritti difensivi e documentati dalla produzione in copia nel presente giudizio (docc. 1, 6, 6 bis, 7 del fascicolo monitorio).

A fondamento delle opposizioni separatamente proposte, le associate CP_10 in proprio e quale mandataria dell'CP_10 CP_4 , CP_2 CP_3 , CP_1 mandanti, hanno sollevato le eccezioni: di incompetenza del Tribunale per effetto della clausola compromissoria contenuta nella prima concessione; di abuso del diritto in considerazione dell'avvenuta parcellizzazione del credito da parte del CP_9 con instaurazione di tre procedimenti monitori separati per il pagamento di canoni e quote percentuali di incassi relativi ai tre principali poli museali fiorentini; di difetto di legittimazione passiva delle mandanti per avere l'A.T.I. struttura verticale, con conseguente azionabilità dei crediti solo nei confronti della mandataria CP_10 di inesigibilità del credito fatto valere in monitorio per essersi l'opposto sottratto all'obbligo a suo carico di rinegoziazione delle condizioni del contratto in concomitanza e subito dopo l'emergenza sanitaria da Covid 19.

2. Sul difetto di competenza del Giudice Ordinario in forza di clausola compromissoria.

La competenza arbitrale è stata affermata dall'CP_10 e dalle associate sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 12 della prima concessione, a mente dei quali rispettivamente *“Ogni qualsiasi controversia relativa ai canoni della presente concessione sarà deferita ad un collegio arbitrale di tre membri, di cui due saranno nominati dalle Parti, e il terzo, che fungerà da Presidente, sarà nominato dai due arbitri di comune accordo, ovvero in mancanza di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, il quale provvederà altresì, alla nomina dell'arbitro della Parte che non vi avrà provveduto. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo diritto. Il collegio arbitrale avrà sede a Firenze”* e *“il canone di concessione annuo è così stabilito: - quota fissa L. 700.000.000 annui; - quota percentuale 23% annuo sul fatturato lordo (IVA esclusa) conseguito nella gestione dei servizi. (...)”*.

All'eccezione il CP_9 ha resistito contestando la competenza arbitrale, evidenziando, in comparsa di costituzione e risposta, la riferibilità della clausola compromissoria alle sole pretese di pagamento del canone dovuto in forza della prima concessione, ma affermando l'opportunità della decisione del Tribunale Ordinario sulla totalità delle domande oggetto delle cause riunite, ivi incluse quelle di più elevato valore inerenti alla seconda concessione, stante il rapporto di connessione ed il *favor* manifestato dall'Ordinamento rispetto alla trattazione unitaria volta ad evitare il frazionamento del credito.

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc nei giudizi riuniti, l'opposto ha inoltre sollevato

una duplice eccezione di nullità della clausola compromissoria, richiamando, in primo luogo, il principio di diritto enunciato dalla ^{Co}, secondo cui “con riguardo alle concessioni di servizio anteriori alla L. n. 205 del 2000, la possibilità di ricorrere all'arbitrato è in questi casi preclusa, con conseguente nullità della clausola compromissoria, dalla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della Legge Tar n. 1034 del 1971, art. 5, senza rilevanza della sopravvenuta facoltà riconosciuta della L. n. 205 del 2000, art. 6, comma 2, la quale ha sì introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi, ma con norma alla quale non è attribuibile, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, un effetto sanante della originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati durante la vigenza della legge del 1971 (v. Cass. Sez. U. n. 27336-08, dettata in fattispecie relativa al servizio di distribuzione del gas metano, nonché Cass. Sez. U. n. 19808-08);” (Cass n. 8094/2021).

In secondo luogo, a sostegno dell'eccezione spiegata, il ^{CP_9} ha invocato con detta memoria istruttoria l'applicabilità dell'art. 209, comma 3, d. lgs. n. 50/2016, secondo cui *“E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.”*

Infine, con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc e, più approfonditamente, con comparsa conclusionale, dato atto della natura binaria della clausola compromissoria inclusa nella prima concessione e posta dalle opposenti a fondamento dell'eccezione di incompetenza del Giudice Ordinario, la parte opposta ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità citato dalle controparti nelle rispettive memorie istruttorie, secondo cui *“la clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 08/04/2016, Rv. 639271-01)”* (Cass. n. 26553/2018). Il Ministero ha quindi rilevato come, nel caso di specie, difetti la sussistenza di due gruppi omogenei di interesse, per avere ^{CP_4} avanzato una domanda riconvenzionale trasversale verso le restanti opposenti, in tal modo manifestando un interesse ulteriore, diverso e contrapposto rispetto a

quelli di cui sono portatrici queste ultime.

Dato atto delle argomentazioni delle parti, l'eccezione delle opposenti è fondata limitatamente alle domande dell'opposto di pagamento del canone in forza della prima concessione, comprensivo della duplice componente fissa e variabile, per le quali sussiste la competenza degli arbitri, non essendo condivisibili le argomentazioni del **CP_9** in relazione all'inapplicabilità e nullità della clausola compromissoria.

Invero, l'esclusione dalla cognizione degli arbitri delle domande attinenti alla seconda convenzione ed alla relativa convenzione si ricava dal disposto di cui all'art. 808 quater cpc, secondo cui la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, norma da leggersi, secondo l'orientamento consolidato della **Co**, nel senso che la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato col primo (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/01/2017, n. 941).

Ne consegue che, contrariamente a quanto preteso dalle opposenti, l'art. 18 della prima concessione è insuscettibile di produrre quale effetto la devoluzione agli arbitri altresì della controversia in ordine ai proventi della seconda concessione.

Né può affermarsi – come fatto dal **CP_9** - che la pluralità di cause connesse possa essere decisa dal Giudice ordinario, alla cui cognizione sono sottratte le domande per le quali la clausola compromissoria prevede la competenza degli arbitri, stante il chiaro disposto di cui all'art. art. 819 *ter*, comma 1, c.p.c., che sancisce il principio secondo il quale l'eventuale pendenza della stessa causa, o di causa connessa, davanti al giudice ordinario, non determina alcuna *vis attractiva*, in favore di quest'ultimo, regola questa la cui *ratio* va ravvisata nella garanzia dell'indipendenza del procedimento arbitrale rispetto a quello civile ordinario.

Sul punto va infatti richiamato il principio in più occasioni enunciato dalla **Co**, secondo cui *“In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro, che l'eccezione d'incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia*

formulata soltanto in relazione ad una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 307 del 10/01/2017; conformi Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018 e Sez. 1, Ordinanza n. 3826 del 15/02/2013).

Venendo poi alle eccezioni sollevate dal **CP_9** con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc, è infondata quella di nullità della clausola compromissoria per contrasto con la norma di cui all’art. 5 della Legge n. 1034 del 1971, che stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e per la quale non rileverebbe la successiva introduzione, per effetto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 205 del 2000, della facoltà, anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di affidare agli arbitri la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi.

Difatti, l’art. 5 comma 2 della Legge n. 1034 del 1971, nella versione applicabile *ratione temporis*, sottrae alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie “*concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi*”, per le quali pertanto è salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e, di conseguenza, la facoltà della compromissione in arbitri (cfr Cass. Sez. U, Sentenza n. 4508 del 27/10/1989 in materia di concessione di beni, secondo cui la cognizione degli arbitri è consentita in via sostitutiva rispetto a quella del giudice ordinario, con la conseguenza che un’eventuale clausola compromissoria è valida solo se si riferisca a controversie inerenti esclusivamente a canoni, corrispettivi od indennità, ovvero a cause devolute al giudice ordinario dal secondo comma del citato art. 5).

Destituita di fondamento, oltre che inammissibile in quanto tardiva, è altresì l’eccezione del **CP_9** incentrata sulla disposizione di cui all’art. 209, comma 3, d. lgs. n. 50/2016, per essere la clausola compromissoria stata inclusa nel testo della prima concessione in difetto di autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui è stata indetta la gara ovvero nell’invito a parteciparvi.

A riguardo si osserva infatti che la disposizione invocata dall’opposto è di emanazione successiva rispetto alla concessione recante la clausola compromissoria in ragione della quale è stata spiegata dalle opposenti l’eccezione di incompetenza e non ha effetto retroattivo, essendo le norme che disciplinano il procedimento di affidamento e la validità delle clausole compromissorie di natura sostanziale e non processuale.

In ogni caso, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa autorizzazione in concessione antecedente alla previsione di un obbligo in tal senso (adottato in un primo momento con Legge n. 190 del 2012, che ne prevedeva la retroattività, a differenza del successivo D. Lgs. 50/2016) non ne comporta la nullità, bensì è sanzionata con l'inefficacia sopravvenuta dell'atto (in termini Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29255 del 06/12/2017), il cui rilievo da parte del **CP_9** opposto solo con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc è quindi a tutto concedere tardivo, trattandosi di eccezione sollevabile nel caso di specie esclusivamente con la comparsa di costituzione e risposta.

Del pari tardiva, oltre che anch'essa infondata, è l'eccezione di parte opposta, secondo cui la devoluzione agli arbitri della controversia sul pagamento dei canoni dovuti in forza della prima concessione sarebbe preclusa dalla natura pacificamente binaria della clausola compromissoria di cui si discute - ricorrente in quanto la decisione è rimessa a tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti - e dal fatto che non vi sarebbe il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, valutazione questa da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 08/04/2016 e Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 20/01/2014).

Invero, sotto il primo profilo, l'eccezione era da sollevarsi anch'essa con comparsa di costituzione e risposta, laddove invece l'opposto ha svolto il relativo rilievo solo con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc.

Sotto il secondo profilo, inoltre, non è condivisibile l'affermazione della Difesa del **CP_9**, laddove sostiene che la disomogeneità degli interessi in gioco deriverebbe nella presente controversia, in cui sono costituite più parti, dalla posizione di **CP_4**, per avere questa contestato *“la propria responsabilità non tanto nei confronti del **CP_9**, quanto delle altre appartenenti all'ATI”* (così nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc del **CP_9**, pag. 4, primo capoverso).

Difatti, la proposizione della domanda con cui **CP_4** ha chiesto, in caso di rigetto dell'opposizione proposta unitamente all'**CP_10** e alle restanti associate, la condanna di queste ultime a tenerla indenne da quanto versato all'opposto in eccesso rispetto alla propria quota di spettanza ovvero l'accertamento della propria quota di responsabilità, non la pone in una posizione differente da quella delle restanti opposenti, in quanto non è rivolta verso l'opposto, bensì ha natura trasversale e subordinata, ovvero è passibile di essere passata in rassegna solo a fronte dell'accertata fondatezza della pretesa creditoria del **CP_9** nei confronti dell'**CP_10**

Pertanto, non è vero che **CP_4** ha svolto contestazioni maggiormente nei confronti delle restanti opponenti che non invece verso l'opposto: al contrario, le sue domande verso le altre associate non comportano un'eterogeneità di interessi nel gruppo rappresentato dall'ATI, bensì attengono solo ai rapporti interni alla stessa e hanno carattere meramente subordinato, il che porta alla conferma dell'esistenza nel presente giudizio di soli due gruppi omogenei tra loro contrapposti, ovvero da una parte l'^{Contr} che persegue l'interesse sostanziale dell'esercizio in maniera fruttuosa del servizio oggetto di convenzione e che resiste in questa sede (ovvero nel giudizio arbitrale) alla pretesa creditoria del concedente, e dall'altra il **Controparte_9** [...] che coltiva l'interesse a percepire il corrispettivo della concessione e a far valere la propria pretesa di accertamento e pagamento in sede giudiziaria, ovvero dinanzi agli arbitri.

Ne deriva l'infondatezza di tale ultima eccezione tesa a contrastare l'operatività della clausola compromissoria.

In definitiva, pertanto, la clausola compromissoria è applicabile alla controversia inerente le sole domande di pagamento dei canoni dovuti in forza della prima concessione del 13.02.1998, relativo al servizio di cui al punto a) dell'art. 4 della L. 14 gennaio 1993, n. 4 "*servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi o altro materiale informativo*" (doc. 1 del fascicolo monitorio), in forza degli artt. 18 e 12 della correlata convenzione, quest'ultimo recante il riferimento, ai fini della determinazione del canone, alla sua composizione in una quota fissa e in una quota percentuale del 23% sul fatturato lordo (IVA esclusa) conseguito nella gestione dei servizi.

Venendo quindi all'accertamento dell'ambito di applicazione della clausola compromissoria, si richiama ancora una volta l'art. 12 punto 2 della prima convenzione, secondo cui ai fini del calcolo della quota percentuale il concessionario si obbligava a presentare al Soprintendente entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno solare i rendiconti semestrali dell'attività di commercializzazione, e si osserva – anche in relazione all'eccezione delle opponenti di indeterminatezza del credito, infondata per quanto di seguito esposto – per un verso, che è pacifico l'invio senza soluzione di continuità dei rendiconti all'Ente concedente, che pertanto ha potuto tenere la contabilità degli importi via via dovuti e, per altro verso, che la quantificazione è in questa sede desumibile dai documenti prodotti sub docc. da 4 a 56 del fascicolo monitorio, da cui risultano dovute le somme in relazione:

- ai canoni fissi e alle royalties (relativi al primo contratto per cui opera la clausola compromissoria, si vedano i docc. n. 4, 5, 23, 33, 56 allegati al fasc. monitorio);

- ai servizi di vendita di biglietti e prenotazioni (riconducibile al servizio di biglietteria e quindi al secondo contratto di concessione per cui non sussiste la competenza arbitrale);
- ai servizi di “bookshop” riconducibili al primo contratto di concessione in quanto inerente ai servizi di vendita di materiale di approfondimento e di riproduzioni di opere;
- ai servizi di audioguida e visite guidate, su cui sono state calcolate royalties relative al primo contratto di concessione come si evince dal doc. n. 24P allegato al fascicolo monitorio;
- al servizio cosiddetto *Parte_5*”, rientrante tra le formule di biglietti di ingresso, e quindi alle prestazioni di cui al secondo contratto di concessione.

Precisamente, in base a detti documenti, i canoni (fissi e in percentuale) relativi ai servizi oggetto del primo contratto di concessione ammontano all'importo complessivo di € 671.091,00, derivante dalla sommatoria tra:

- i) il canone fisso relativo all'anno 2020 di € 171.780,20 (calcolato, come si evince dal doc. n. 4 e dal doc. n. 27P allegati al fasc. monitorio, “*considerato l'azzeramento del canone nei periodi di chiusura dell'CP_16*” dovuto all'emergenza pandemica da Covid-19);
- ii) il canone fisso relativo all'anno 2021 di € 202.095,40 (doc. n. 27B allegato al fasc. monitorio, calcolato sempre tenendo conto dei giorni di chiusura per Covid-19);
- iii) € 113.507,00 a titolo di royalties in base al rendiconto del 2019 (doc. n. 26 allegato al fasc. monitorio), € 149.557,49 a titolo di royalties del primo semestre del 2020 (doc. n. 23 allegato al fasc. monitorio) e € 1.732,41 a titolo di royalties del secondo semestre del 2020 (doc. n. 25B allegato al fasc. monitorio), € 32.418,50 a titolo di royalties del primo semestre del 2020 (doc. n. 24P allegato al fasc. monitorio), importi questi pari alla quota percentuale del canone di concessione (23%) dovuta sugli incassi per questi servizi riconducibili al primo contratto di concessione, cui fanno espressamente riferimento i documenti relativi alle royalties prodotti.

In definitiva, sussistono i presupposti per la declaratoria di incompetenza del Giudice ordinario e l'affermazione della competenza del collegio arbitrale con riferimento alle domande di pagamento dei canoni proposte in forza della prima concessione, per l'ammontare di € 671.091,00 oltre interessi.

Ricorre, invece, la competenza dell'intestato Tribunale in relazione alla domanda di pagamento del restante importo per i servizi oggetto della seconda convenzione di concessione, pari a € 3.107.358,69 (derivante dalla differenza tra l'importo ingiunto con il D.I. opposto pari a €

3.778.449,69 e la somma complessiva del canone fisso e in percentuale relativo ai servizi di cui al primo contratto di concessione del 13.02.1998 pari, come visto, a € 671.091,00), oltre interessi.

3. Sull'abuso del diritto per illegittima parcellizzazione del credito.

L'eccezione, sollevata con atti di citazione in opposizione nelle cause riunite sul presupposto del frazionamento del credito da riscuotersi da parte del **CP_9** mediante plurimi ricorsi monitori, in luogo dell'unico proponibile per il pagamento dei canoni e delle percentuali sugli incassi per la concessione dei servizi del polo museale fiorentino, è infondata.

Sul punto, è infatti corretto il richiamo fatto dalla Difesa di parte opposta alla riforma del sistema avvenuta per effetto dell'art. 14 D.L. n. 83/2014, che ha modificato l'organizzazione del **Controparte_9**, stabilendo che *“Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa”*.

In esecuzione di tale previsione, è stato emesso il D.M. del 23.12.2014, contenente il regolamento di *“organizzazione e funzionamento dei musei statali”*, il cui art. 1, comma 3 stabilisce espressamente che: *“I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di fruizione erogato dai musei statali e i relativi standard sono definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi”*.

A ciò si aggiunga che l'allegato 1 di detto Decreto Ministeriale, menziona nell'Elenco ricognitivo dei musei dotati di autonomia speciale – per quanto rileva nella presente sede – la **Controparte_9** [...] Ente dotato quindi di autonomia speciale nel senso di cui si è dato atto.

Pertanto, alla stipula delle due concessioni e relative convenzioni nel 1998 da parte della Soprintendenza, ha fatto seguito lo svolgimento del rapporto dell'**CP_10** concessionaria con i singoli Musei statali, circostanza del resto mai messa in dubbio nell'esecuzione degli accordi tra le parti, come dimostrato dall'invio a e da parte di **CP_10** di distinti documenti contabili (richieste di pagamento, resoconti) alla **Controparte_9** e ai restanti musei statali fiorentini.

Ne consegue che, essendo stato azionato in monitorio da parte di **CP_9** e **Controparte_9** il credito per canoni relativi al servizio esercitato in concessione per conto di detto **CP_14** dotato di autonomia speciale anche organizzativa, contabile e di bilancio, nessun frazionamento del credito è ravvisabile.

4. Sul difetto di legittimazione passiva delle mandanti dell' **CP_10**

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle opposenti per avere l'opposta azionato le proprie pretese creditorie nei confronti di tutte le componenti dell' **CP_10** invece che verso la sola mandataria **CP_10** - da riqualificarsi in termini di eccezione di difetto di titolarità rispetto al lato passivo del rapporto di diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; conformi *ex multis* Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n. 23721) – è infondata.

A riguardo, la normativa applicabile alla seconda concessione (per la quale, come visto, sussiste la competenza del Giudice Ordinario), è rinvenibile nella Legge Quadro sui Lavori Pubblici n. 109/1994, che riconosce la possibilità di prendere parte alle gare di affidamento alle associazioni temporanee di concorrenti, costituite da Imprese, Società, consorzi, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo (art. 10) e stabilisce che *“l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione (...). Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti”* (art. 13).

La distinzione tra raggruppamenti di tipo verticale e orizzontale è stata ripresa e approfondita prima dal D.Lgs. 163/2006, secondo il quale il primo tipo è quello in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie, il secondo invece quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione, il tutto ferma restando la necessità dell'indicazione delle prestazioni principale e secondarie nel bando di gara e la responsabilità solidale nei

confronti della stazione appaltante dei concorrenti raggruppati (art. 37), poi dal D. Lgs 50/2016, in cui è previsto che *“al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”* (art.48), quindi abbandonata dal D. Lgs 36/2023, che non distingue tra tipologie di raggruppamenti.

In sostanza, secondo la disciplina *ratione temporis* vigente e secondo quella successiva, l'A.T.I. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per la fornitura del servizio, mentre l'A.T.I. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro.

Indipendentemente dalla tipologia di A.T.I. sussiste comunque l'obbligo per le imprese raggruppate d'indicare le parti del servizio facenti capo a ciascuna di esse, senza che ciò comporti la necessità di esatta corrispondenza tra quote di partecipazione e quote d'esecuzione.

Ciò detto, l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto è nel senso che qualora il bando di gara non distingua esplicitamente tra prestazioni principali e secondarie, limitandosi ad elencare le attività dedotte in contratto, deve essere in radice esclusa la possibilità di partecipare mediante raggruppamenti di imprese di tipo verticale, con la conseguenza che i partecipanti al raggruppamento assumono indistintamente responsabilità solidale per la totalità delle prestazioni (ex multis, Cons. Stato, V, 5 aprile 2019, n. 2243; V, 7 dicembre 2017, n. 5772; V, 7 ottobre 2020, n. 5936).

Venendo al caso di specie, nulla si dice a riguardo nell'avviso di gara per la concessione del servizio (doc. 3 di CP_4), ove si fa riferimento esclusivamente alla possibilità di partecipazione alla gara da parte di imprese riunite o che dichiarassero di volersi riunire e nessuna previsione è contenuta in ordine al carattere verticale dei raggruppamenti né alla distinzione tra le prestazioni di ciascuna impresa partecipante.

Coerentemente con le previsioni dell'avviso di gara, l'atto di costituzione dell'CP_10 e di nomina della mandataria CP_10 (doc. 2 di CP_4), reca la previsione espressa per cui a quest'ultima veniva attribuita *“la rappresentanza anche processuale della parte mandante nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura, anche dopo l'esecuzione della fornitura (...); tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le*

responsabilità nei confronti delle singole mandanti”.

Consegue a quanto osservato la titolarità rispetto al lato passivo, in capo alle mandanti oltre che alla mandataria dell' **CP_10** odierne opposenti, del rapporto di diritto sostanziale fatto valere dall'opposta.

4. Sull'esistenza e l'ammontare del credito e sull'obbligo di riequilibrio economico – finanziario della concessione.

In primo luogo, è infondata l'eccezione delle opposenti in ordine al difetto di prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito.

Invero, richiamato quanto sopra esposto in ordine all'accertamento del credito oggetto di domanda assoggettata all'applicazione della clausola compromissoria (paragrafo 2, pagg. 15 e 16) e pari a € 671.091,00, si rileva che la spettanza all'opposto del restante importo, dovuto in forza della seconda concessione e pari a € 3.107.358,69 (€ 3.778.449,69 - 671.091,00), risulta dai documenti depositati in monitorio (nn. da 4 a 56) e deriva dai rendiconti dell'attività svolta, che il **CP_9** ha allegato essere sempre stati inviati dall'ATI nel corso del rapporto, senza che questa e le singole componenti abbiano mai contestato - neppure nel presente giudizio di opposizione - in maniera specifica la circostanza, né l'esattezza dei calcoli eseguiti dall'opposto ai fini della determinazione del credito complessivo, e senza che in questa sede sia stato allegato né dimostrato l'adempimento quantomeno parziale prima del deposito del DI.

In secondo luogo, è destituita di fondamento altresì l'eccezione delle opposenti in ordine alle conseguenze dello squilibrio negoziale derivante dalla drastica riduzione degli incassi verificatasi a causa della pandemia da Covid 19.

Sostengono, a riguardo, l' **CP_10** e le sue singole componenti di avere in più occasioni inoltrato al **Controparte_9** richieste di rinegoziazione tese alla revisione delle condizioni negoziali, con rinuncia della controparte alla riscossione di canoni e altre utilità ovvero con riduzione della pretesa creditoria, istanze fatte valere anche nella presente sede al fine di paralizzare la domanda di pagamento dell'opposto, che dal canto suo ha dedotto di non essersi sottratto al confronto con la concessionaria in via stragiudiziale e di aver adottato misure tese a contrastare lo squilibrio negoziale, azzerando il canone per i giorni di chiusura della **CP_9**, prorogando la concessione al fine di consentire il recupero dei periodi in cui erano stati registrati i minori incassi e acconsentendo alla dilazione dei pagamenti.

Ricostruita la posizione delle parti sul punto, si osserva che la questione posta dalle opposenti

involge il tema più ampio della configurabilità del diritto della parte privata del rapporto scaturito dall'atto di concessione alla revisione delle condizioni dell'accordo con la PA concedente, in caso di alterazione della situazione iniziale per ragioni contingenti, tali da determinarne lo squilibrio a sfavore del concessionario.

Invero, premessa la configurabilità della concessione in termini di contratto a titolo oneroso in forza del quale l'amministrazione affida l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, con corrispettivo a favore di questi da trarsi esclusivamente dalla gestione dei lavori o dei servizi oggetto dell'accordo con la parte pubblica, si osserva che caratteristica essenziale della fattispecie è l'assunzione, ad opera del concessionario, del rischio operativo, ovvero del rischio di non recuperare gli investimenti effettuati o i costi sostenuti per la gestione dei servizi.

Stante il presupposto per cui il rischio derivante dall'esercizio del servizio grava sul concessionario, vi è quindi da chiedersi se e in quali casi, in difetto di un vantaggio o in presenza di perdite che ne rendano antieconomica l'attività, questi abbia diritto alla revisione negoziale.

Ebbene, nel caso di specie, nulla è previsto sul punto dall'avviso di gara né dalla seconda concessione tra le parti (doc. 3), che non contemplano pertanto meccanismi di adeguamento a fronte di sopravvenienze ingeneranti uno squilibrio negoziale a discapito del concessionario.

Quanto alla normativa applicabile, una previsione a riguardo è stata introdotta nell'Ordinamento solo successivamente alla concessione per cui è causa dal D. Lgs n. 50 del 2016, recante la previsione, all'art. 165 VI comma per cui *“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. (...) In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse”*, ripresa dall'art. 177 del successivo D. Lgs. 36/2023).

Dato quindi atto dell'inapplicabilità *ratione temporis* di detta disciplina al caso di specie, si osserva come non possa escludersi che essa integri la codificazione di principi immanenti e già vigenti nel nostro ordinamento e, segnatamente, di quello della buona fede nell'esecuzione del

contratto, di cui all'art. 1375 cc, e nei rapporti tra PA e cittadini, di cui all'art. 1, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, che nel caso in questione potrebbero trovare declinazione nel senso che il presupposto per la corretta allocazione del rischio fisiologicamente gravante sul concessionario è costituito dalle condizioni operative cosiddette normali, e dunque dall'assenza di eventi non prevedibili e allo stesso non imputabili, tali da alterare le condizioni ordinarie che determinano la situazione di equilibrio delle prestazioni negoziate, cosicchè, verificandosi un'alterazione di detta situazione di normalità per effetto di circostanze non prevedibili né prevenibili, spetterebbe alla parte privata del rapporto il diritto alla rinegoziazione del contratto.

A ragionare in detto modo, ovvero a considerare la buona fede *in executivis* quale espressione dell'obbligo di conservazione del contratto mediante meccanismi manutentivi che si basano sul ripristino dell'equilibrio iniziale venuto meno per cause contingenti, non riconducibili al concessionario e da questi non evitabili, si osserva tuttavia che non si rinviene in capo alla parte privata né il diritto ad essere tenuta al riparo da ogni perdita economica, né tantomeno il diritto alla rimessione dei debiti maturati verso il concedente, da cui infatti deriverebbe il completo snaturamento dello schema proprio della concessione, con riversamento sull'Amministrazione di ogni rischio dell'esercizio.

Ne consegue, allora, che per contemperare l'esigenza di salvaguardia del rapporto negoziale e le istanze solidaristiche, rafforzate in conseguenza dell'emergenza pandemica, con la necessità di mantenere il rischio fisiologico in capo all'esercente privato, nel rispetto della fattispecie della concessione, l'unica soluzione prospettabile è quella di esigere che il concedente addivenga ad un confronto con il concessionario finalizzato alla rinegoziazione - ad esempio mediante riduzione del corrispettivo, la dilazione del pagamento, la proroga della durata del rapporto, la predisposizione di un nuovo Piano economico finanziario o la revisione del precedente – fermo restando che, in caso di esito negativo dei rimedi manutentivi, nessuna modifica contrattuale può essere imposta dall'esterno e, in particolare dall'Autorità giudiziaria, cosicchè restano azionabili i soli strumenti caducatori, ovvero in primo luogo la misura del recesso (cfr Consiglio di Stato - Sezione Settima - Sentenza 24 luglio 2023, n. 7200; Trib. Catania, Sez. Imprese, 30.6.2025, n. 3330).

Venendo al caso di specie, l'*CP_10* e le sue singole componenti hanno resistito alla pretesa di pagamento del *CP_9* opponendo, in questa sede e nella fase stragiudiziale, il grave squilibrio delle condizioni negoziali derivanti dall'emergenza pandemica e, segnatamente, di aver subito gravi perdite in conseguenza delle chiusure imposte con le misure emergenziali dirette al

contenimento del contagio e del ridotto afflusso di visitatori al Museo una volta avvenuta la riapertura.

A sostegno dell'eccezione, sintetizzabile in termini di inesigibilità per eccessiva onerosità sopravvenuta del credito del **CP_9**, le opposenti hanno altresì osservato di avere in più occasioni cercato di avviare un dialogo con la parte concedente per la rinegoziazione, senza esito alcuno, e di ritenersi pregiudicate per avere la **CP_9** a sua volta usufruito di misure assistenziali statali erogate a favore delle strutture museali e non estese ai concessionari.

Stanti le argomentazioni che precedono, l'assunto delle opposenti non è condivisibile.

Innanzitutto, infatti, non risponde al vero che il **CP_9** e la **Controparte_9** abbiano rifiutato di intraprendere una trattativa preordinata alla rinegoziazione, nè che sia stata negata all'**CP_10** l'adozione di misure tese al contenimento delle perdite.

Invero, per un verso, è dimostrato dai documenti agli atti che tra l'Ente concedente e la **CP_10** quale mandataria dell'**CP_10** vi è stato un confronto effettivo (si vedano i docc. da 10 a 14 di **CP_10** in particolare la missiva sub doc. 11 del Direttore della **CP_9**) sulla possibilità della rinegoziazione, che il raggruppamento concessionario chiedeva avvenisse tramite rimessione o riduzione del debito - posizione confermata in questa sede - e che la **CP_9** dava atto di non poter accordare nei termini richiesti, per avere già escluso dal pagamento il canone altrimenti dovuto per i giorni di chiusura della struttura museale e accordato proroghe e la modalità di pagamento rateale.

Per altro verso, è pacifico che, tenuto conto dello squilibrio delle condizioni negoziali causato dall'emergenza sanitaria, il **CP_9** ha espunto dal credito l'ammontare del canone in misura fissa per i giorni di chiusura del **CP_14** da versare in forza della prima concessione (circostanza qui rilevante non ai fini della determinazione del dovuto ma esclusivamente per la valutazione della condotta del concedente), e che ha acconsentito alla dilazione del pagamento.

A ciò si aggiunga – e la constatazione ha portata assorbente – che la seconda concessione per cui è causa prevede il trattenimento di un importo da parte del concessionario a titolo di corrispettivo, calcolato nella percentuale del 14% sul prezzo dei biglietti venduti e di un'ulteriore somma, inizialmente indicata in £ 2000 oltre IVA su ogni prenotazione e prevendita (le somme concordate con detta concessione sono state nel prosieguo modificate in aumento a favore dell'**CP_10** con gli atti di modifica e proroga), con versamento al **CP_9** della restante parte (art. 7 della seconda concessione, doc. 3 di parte **CP_10** e con esclusione della corresponsione al

concedente di un canone in misura fissa, come invece previsto dalla prima concessione.

Ne consegue che le conseguenze negative della pandemia si sono verificate, rispetto alle opposenti ed al rapporto scaturito dalla seconda concessione, in termini di mancato guadagno, non invece di maggiori spese, dato che il pagamento a favore della parte concedente è sempre avvenuto in proporzione a quanto incassato per la vendita di biglietti ed il servizio di prenotazione e prevendita.

In definitiva, l'odierna parte opposta non si è sottratta al dialogo - non esitato nella rinegoziazione - con l'*CP_10* concessionaria e quest'ultima, in conseguenza delle ripercussioni negative della pandemia a carico della totalità degli operatori economici, ha sicuramente risentito di minori introiti per il servizio reso, ma non ha, in ragione della seconda concessione oggetto della cognizione di questo Giudice, sopportato maggiori costi per il versamento di un canone in misura fissa nel periodo di chiusura e di minor afflusso di visitatori.

In ogni caso, richiamate le motivazioni che precedono, difetta in capo alle opposenti la facoltà di rifiutare di adempiere al pagamento reputato non dovuto o eccessivo in ragione di fatti sopravvenuti seppure di portata tale da incidere sull'equilibrio negoziale alterandolo e sussiste esclusivamente il diritto all'attivazione di una trattativa finalizzata alla rinegoziazione, non addivenendo alla quale permane la possibilità di provocare lo scioglimento del contratto, di cui evidentemente l'*CP_10* e le singole associate hanno stabilito di non avvalersi.

Consegue a quanto osservato l'inaccoglibilità delle istanze istruttorie e di CTU delle opposenti, entrambe irrilevanti ai fini del decidere, in quanto volte a dimostrare l'esistenza in concreto del diritto all'estinzione o alla riduzione del debito verso il Ministero opposto, neppure astrattamente prospettabile a favore della parte concessionaria, potendo questa esigere l'avvio della trattativa per la rinegoziazione (avvenuta e conclusasi negativamente) ed al più recedere dalla concessione.

Accertata l'incompetenza del Tribunale limitatamente alla causa inerente la prima concessione e revocato, per tale motivo, il DI opposto, sussistono pertanto i presupposti per la condanna delle opposenti al pagamento dell'importo dovuto in forza della seconda concessione e pari a € 3.107.358,69, oltre interessi come da domanda proposta in monitorio, ovvero al tasso legale e con decorrenza dal deposito del ricorso per DI, integrante messa in mora.

5. Sulle domande trasversali di *CP_4*

Posto che la riunione dei procedimenti di opposizione autonomamente proposti dalle componenti dell'A.T.I. avverso il medesimo DI ha reso superflua la deliberazione in ordine all'istanza di

chiamata in causa, da parte di CP_4 , della mandataria CP_10 e delle restanti mandanti, è infondata la domanda proposta dalle prima nei confronti delle seconde a titolo di garanzia impropria ed in ragione degli obblighi nascenti dall'atto costitutivo dell' Parte_2 , volta ad essere tenuta indenne rispetto a quanto corrisposto al CP_9 , tenuto conto delle responsabilità di ciascuna delle associate.

Invero, atteso che il mancato pagamento è dipeso da decisione delle associate maturata all'interno del raggruppamento e non ascrivibile a responsabilità di ciascuna di esse, difettano i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5 dell'atto costitutivo dell'ATI, secondo cui *“ogni associato è responsabile delle forniture che egli deve effettuare (...). L'associato responsabile nel ritardo nell'esecuzione dei lavori o nella consegna delle forniture ne sopporta le conseguenze in maniera esclusiva”* (doc. 19 di Giunti).

E' invece fondata e deve essere accolta l'ulteriore domanda trasversale subordinata, con cui CP_4 ha chiesto l'accertamento della limitazione della propria responsabilità, nei rapporti interni con le altre componenti dell'ATI, alla quota dell'1 % di quanto riconosciuto in favore del CP_9 , stante l'espressa previsione in tal senso insita nell'accordo del 21-6-2002, modificativo dell'originario atto di costituzione dell'^{Contr}CP_10 (doc. 10 fascicolo di parte di CP_4 , pag. 3, punto 2: *“suddividendo con effetto dall'1 luglio 2002 l'obbligazione tra ciascuno di loro ai sensi dell'art. 1298 c.c. nel seguente modo (..) Controparte_4 [...] 1%”*).

6. Sulla domanda di CP_I i risarcimento dei danni per responsabilità aggravata e sulle spese di lite.

La revoca del DI limitatamente alla somma chiesta dall'opposta in forza della prima concessione, assoggettata alla competenza arbitrale, e la fondatezza della pretesa creditoria basata sulla seconda concessione, escludono l'accoglimento della domanda dell'opponente CP_I di condanna dell'opposto al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 cpc, per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Revocato il ^{Par} l'esito della causa giustifica la compensazione delle spese di lite della fase di opposizione limitatamente alla misura di ¼, con condanna delle opposenti in solido alla rifusione a favore dell'opposta della restante parte, tenuto conto della prevalente soccombenza delle prime.

La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del

giudizio con esclusione di quella di trattazione e istruttoria, per la quale appare congrua la liquidazione in base ai parametri minimi, tenuto conto dell'istruzione solo documentale.

La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

Le spese vengono invece compensate quanto al rapporto processuale tra *CP_4* e le restanti opposenti, tenuto conto della limitata entità dell'accertamento oggetto della domanda dalla prima proposta, del rigetto di quella di manleva, dell'attività difensiva in concreto svolta in ragione di dette pretese.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) REVOCA il DI opposto (n. 3773/2022 del Tribunale di Firenze);
- 2) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Firenze e la competenza arbitrale in ragione di clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 819-ter, comma I, c.p.c., limitatamente alle domande di accertamento del credito e condanna al pagamento relative alla concessione del 13/02/1998;
- 3) CONDANNA *Controparte_10* in proprio e quale mandataria dell' [...] *Parte_2* *Controparte_1* *Controparte_2* [...] *CP_3* *Controparte_4* in solido tra loro, al pagamento, a favore del *Controparte_9* dell'importo di € 3.107.358,69, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal deposito del ricorso per DI;
- 4) DICHIARA *Controparte_4* tenuta, nei rapporti interni con le restanti componenti dell'ATI, al pagamento di importi non superiori all'1% di quanto riconosciuto in favore del *Controparte_9*
- 5) RIGETTA la domanda di *Controparte_1*, di condanna del *Controparte_9* [...] al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata;
- 6) LIQUIDA le spese del presente giudizio di opposizione in € 37.900,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge, compensandole limitatamente alla misura di ¼ e condannando *Controparte_10* in proprio e quale mandataria dell' *Parte_2* [...] *Controparte_1* *Controparte_2* *CP_3* *Controparte_4*

in solido tra loro, alla rifusione, a favore del *Controparte_9* della
restante parte;

7) COMPENSA le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra *Controparte_4*

[...] e *Controparte_10* in proprio e quale mandataria dell' [...]

Parte_2

Controparte_1

Controparte_2

CP_3

[...]

Firenze, 13.11.2025.

Il Giudice

dott. Silvia Orani